



**COMUNE DI PARMA
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**

***AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DEL
COMUNE DI PARMA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE PREVISTO DAL TESTO
UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO (D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I.) – CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO.***

Premessa

Il Comune di Parma, in continuità rispetto al passato, intende affidare in appalto, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, Codice), il servizio di sorveglianza sanitaria del proprio personale attraverso la nomina del Medico Competente previsto dal testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 e SS.MM.II).

Le finalità che l'Ente intende perseguire sono connesse all'esigenza di tutelare la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del proprio personale dipendente assunto con contratto sia tempo determinato sia indeterminato in servizio.

Il numero complessivo del personale è attualmente di 1350 unità.

L'espletamento dell'incarico del servizio di sorveglianza sanitaria, prevede le attività di cui agli artt. 25 (obblighi del medico competente) e 41 (sorveglianza sanitaria) del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del Medico Competente.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio ha lo scopo di garantire una corretta organizzazione e gestione dell'attività di Sorveglianza Sanitaria (Medico Competente) ai sensi degli artt. 25 e 41 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Le modalità della procedura della gara d'appalto e delle prestazioni sono definite nel presente capitolato, nel disciplinare di gara e nello schema di contratto.

ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le attività previste nel presente capitolato dovranno essere svolte in perfetta esecuzione di tutta la normativa di riferimento relativa alla Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori ed in particolare alle prescrizioni del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. con la sola esclusione di esami clinici, biologici e indagini diagnostiche specifiche.

ART. 3 ONERI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà garantire:

1. la disponibilità di un "**Medico Competente**", in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. In fase di presentazione dell'offerta, dovrà essere indicato il professionista designato ad assumere il servizio di medico competente, intendendo che il medesimo dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti;

2. l'espletamento di tutti gli obblighi previsti dall'art. 25 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in capo al "Medico Competente", ovvero:

a) collaborare con il Datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela

della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Sorveglianza Sanitaria che comprende:

- la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali od alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- la visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla vigente normativa;
- la visita medica preventiva in fase preassuntiva se prevista;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;

c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;

d) consegnare al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo n. 679 del 27.04.2016, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendogli anche tutte le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

f) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

g) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria;

h) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., al Datore di lavoro, al Responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi ed al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e delle indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

i) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

l) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

m) comunicare mediante autocertificazione il possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, del D. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. al Ministero della salute entro i termini previsti dalla vigente normativa;

n) trasmettere, esclusivamente per via telematica, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in Allegato 3B (comma 1 Art. 40 D. lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.).

3. le attività di sorveglianza sanitaria verranno svolte presso l'ambulatorio medico del Comune di Parma sito in Largo Torello de Strada 11/a – Parma;

ART. 4 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata dell'affidamento.

L'Appaltatore rispetterà tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente, nonché a dare immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Ente potrà procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 5 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività oggetto di appalto le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai capoversi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto di cui al periodo precedente, l'Ente invita, per iscritto, il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'Appaltatore, a provvedere entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra assegnato, l'Ente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto. Trova applicazione, pertanto, l'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 6 PROCEDURA GARA D'APPALTO

L'affidamento avverrà tramite l'indizione di una gara d'appalto ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. finalizzata all'individuazione di un soggetto al quale, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del predetto Codice) affidare il servizio di Sorveglianza Sanitaria con contestuale nomina del Medico Competente.

ART. 7 DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell'affidamento è triennale e decorre dalla data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva. E' prevista la facoltà di rinnovo del contratto per un periodo di ulteriori tre (03) anni agli stessi patti e condizioni.

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di proroga del servizio per un periodo non superiore a sei (06) mesi ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 8 IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo stimato per la durata triennale del servizio è stabilito in euro 90.000,00 (novantamila/00) esente iva ai sensi di legge (art. 10, n. 18 DPR 633/72); (Euro 30.000,00 annuali).

Il ribasso unico proposto dall'aggiudicatario sarà applicato sui prezzi indicati nel sotto riportato Elenco Prezzi Unitari (si precisa che il ribasso unico proposto verrà applicato a tutte le voci).

	Quantità indicativa	Costo unitario	Costo complessivo
Visita medica	500	40,00	20.000,00
Audiometria	20	16,00	320,00
Spirometria	20	16,00	320,00
Visiotest	200	16,00	3.200,00
Elettrocardiogramma	20	16,00	320,00
Controllo alcol	100	16,00	1.600,00
Sopralluoghi ambienti di lavoro, incontri con Datori di Lavoro e Servizio Prevenzione, partecipazione alle riunioni periodiche annuali, valutazione e firma documenti, relazioni sanitarie, ogni altra attività spettante ai medici competenti	A forfait	4.240,00	4.240,00
Totale anno presunto		euro	30.000,00
Totale triennio presunto		euro	90.000,00

Si precisa, altresì, che le quantità sono puramente indicative e potranno subire modifiche in base alle esigenze che si potranno manifestare nel corso del servizio.

ART. 9 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'Appaltatore potrà emettere fattura con cadenza trimestrale in base all'attività sanitaria effettivamente svolta.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto, CIG (codice Identificativo gare), alla singola tipologia di attività, al periodo di competenza, oltre all'indicazione del relativo prezzo unitario.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o documento equivalente attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Ente in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29.09.1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 18.01.2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Le fatture redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di

Parma e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è UFQSY8.

ART. 10 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 8, della legge n. 136 del 13/08/2010, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 11 PENALI

L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti il servizio stesso, oltre a quanto previsto nel presente capitolato.

In caso d'inadempimento di una o più prestazioni potrà applicarsi una penale pari al 2% dell'importo dei compensi oltre al pagamento degli eventuali costi aggiuntivi che ne derivassero all'Amministrazione Comunale

L'applicazione delle penali avverrà dietro contestazione da parte del Comune al verificarsi del ritardo nell'adempimento e saranno recuperate sul primo pagamento utile del corrispettivo.

ART. 12 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i diritti e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto in oggetto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l'Ente e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Ai sensi del D.Lgs 81/2008 articolo 25 comma 1 lettera c) l'Appaltatore "istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente" e, inoltre, ai sensi del D.Lgs 81/2008 articolo 25 comma 1 lettera d) "consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196(N), e con salvaguardia del segreto professionale".

L'aggiudicatario sarà, in sede contrattuale, designato dal COMUNE DI PARMA quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e del relativo decreto di recepimento D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018.

In virtù di tale trattamento, le Parti stipuleranno l'accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679, al D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e da ogni altra normativa applicabile.

ART. 13 RESPONSABILITA' – OBBLIGO DI MANLEVA

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente appalto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Ente e/o terzi o cose di terzi.

Inoltre l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Ente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente appalto.

ART. 14 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Vista la natura delle prestazioni è vietato il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato. E' vietato, inoltre, all'aggiudicatario cedere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 15 RECESSO

L'Ente avrà diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal futuro contratto in qualunque momento con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.

In caso di recesso dell'Ente l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tal decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 16 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'Ente risolverà il futuro contratto nei casi previsti e disciplinati dall'art. 108 del Codice.

ART. 17 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'appaltatore se non sia stata approvata dall'Ente.

Art.18 CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13 e successivamente modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 204/2014 e n. 79/2017, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.

ART.19 CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto, l'appaltatore costituirà idonea garanzia, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Ente.

La garanzia avrà validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

L'appaltatore (compreso il Professionista che sarà nominato Medico Competente) sono tenuti a stipulare le polizze assicurative di responsabilità civile terzi con primarie compagnie di assicurazioni secondo le modalità e i massimali indicati nello schema di contratto.

ART. 20 SPESE CONTRATTUALI

Le spese da sostenere per la stipula ed eventuale registrazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 21 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Parma. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 22 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia integralmente alla disciplina normativa e regolamentare prevista in tema di contratti pubblici ed in tema di testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.) nessuna esclusa.

Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione

Geom. Paolo Somacher